



ORDINANZA N. 2046

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE E DIVIETI PER GARANTIRE LA SICUREZZA NELLE AREE INTERESSATE DA IMPIANTI DI RISALITA E PISTE DA SCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CONSIDERATO che è obbligo degli utenti degli impianti e delle piste tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza, regolato in base alla situazione ed alle caratteristiche della pista, nonché alle proprie attitudini e capacità, al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a se stessi o agli altri;

VISTA la Legge 24.12.2003 n.363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

VISTA la Legge Regionale n.21 del 21/11/2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve;

RITENUTO di dover regolamentare con nuovo provvedimento il comportamento degli sciatori sulle piste da sci, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità anche nel rispetto delle norme adottate in materia dalla Federazione Internazionale Sci;

RILEVATO che ai sensi dell'art.54, comma 4, della citata L.R. 21/2008 i comuni possono integrare la disciplina prevista in materia con ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo, da parte dell'utente, delle piste ricadenti nel rispettivo territorio, segnalandolo tempestivamente alla provincia;

VISTO l'art. 56, comma 2 lettera b) della legge Regionale Veneto 21/11/2008, n. 21 che prevede l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da € 25,00 a € 150,00 per l'utente che viola gli obblighi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 comma 3 e 17 della Legge n.363/2003 e all'art.54, comma 2 della stessa L.R. 21/2008;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08. 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Comune di Rocca Pietore;

ORDINA

A salvaguardia della pubblica incolumità gli utenti delle aree sciabili e gli escursionisti sono tenuti al rispetto della normativa nazionale, regionale e di settore in materia, sopra citata, ed ulteriori prescrizioni, con particolare riferimento a:

- 1) RISPETTO DELLA SEGNALETICA ;
- 2) OBBLIGO DI UTILIZZARE IL CASCO PROTETTIVO OMOLOGATO PER MINORI DI ANNI QUATTORDICI NELL'ESERCIZIO DELLA PRATICA DELLO SCI ALPINO E DELLO SNOWBOARD. l'obbligo e' esteso anche alle aree riservate agli allenamenti agonistici, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore;
- 3) VELOCITA';
- 4) DIREZIONE;
- 5) SORPASSO;
- 6) INCROCI;
- 7) STAZIONAMENTO;
- 8) SEGNALAZIONE INFORTUNI;
- 9) SCI FUORI PISTA ED ESCURSIONISMO:

A tutela dell'incolumità di persone e animali, di opere di qualsiasi tipo, delle strade, dei fabbricati, dei boschi, degli impianti e delle piste, IN AREE, PENDII RIPIDI E VERSANTI A RIDOSSO DELLE PISTE, DEGLI IMPIANTI DI ESERCIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE DEI COMPENSORI SCIISTICI COMUNALI E DELLE STRADE, E' VIETATO PRATICARE LO SCI ED ALTRE ATTIVITA' "FUORI PISTA", ALLORQUANDO LE CONDIZIONI METEO SIANO CARATTERIZZATE DA GRADO DI PERICOLOSITA' "3" (TRE) E SUPERIORE, IN BASE AI BOLLETTINI DEL CENTRO VALANGHE DI ARABBA, OVVERO QUANDO LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E/O DELLA NEVE SIANO TALI DA POTER RAPPRESENTARE UNA POTENZIALE SITUAZIONE DI PERICOLO.

10) DIVIETO DI IMBRATTAMENTO E DI ABBANDONO DI ATTREZZATURE VARIE E RIFIUTI, SU TUTTE LE AREE;

11) TRANSITO E RISALITA;

12) DIVIETO DI PERCORRERE LE PISTE CON MEZZI O ATTREZZATURE DIVERSI DA QUELLI PER CUI LA PISTA E' CLASSIFICATA, NONCHE' TRASPORTO BAMBINI CON ZAINETTI E MARSUPI O ALTRO SISTEMA DI IMBARCO.

A V V E R T E

Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00, per ogni violazione commessa, con ritiro del titolo di viaggio (skipass) per la giornata in cui è stata commessa la violazione nei casi previsti dall'art.57, comma 6° della Legge Regionale n.21/2008. I titoli di viaggio aventi durata superiore alla giornata sono successivamente restituiti agli aventi diritto a cura del gestore, presso le biglietterie situate nelle località in cui è stata commessa la violazione. La mancata segnalazione e l'assistenza di cui al punto 8) è punita con la sanzione da € 250,00 ad € 1000,00. Restano salve le disposizioni del Codice Penale e di Procedura Penale nel caso si configurino reati. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 3) comma 1, avvengono di norma su segnalazione di maestri di sci.

Le Forze dell'Ordine, i responsabili dell'esercizio delle piste da sci e degli impianti nonché i maestri di sci (per quanto di competenza), gli organi di vigilanza, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza la quale dovrà essere collocata in punti visibili al pubblico alla partenza e arrivo di ogni impianto di risalita, negli uffici skipass, biglietterie e nei rifugi.

Avverso il presente provvedimento, in applicazione del D. Lgs. nr. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
- entro 60 gg dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- in relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3°, del D. Lgs. 285/92, sempre nel termine di gg 60 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 459/92.

LE PRECEDENTI ORDINANZE N. 1793 E 1794 DEL 22.12.2009 si intendono revocate.

Di dare la massima pubblicità alla presente su tutto il territorio comunale, anche in versione ridotta plurilingue sulle norme di comportamento;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Territoriale del Governo, alla Provincia di Belluno, alla Regione Veneto, agli impianti di risalita, al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Caprile, al Comando Stazione Carabinieri di Caprile, all'Ufficio di Polizia Locale, alla scuola sci Marmolada, all'Ufficio amministrativo del Comune di Rocca Pietore per la pubblicazione ai sensi di legge.

Rocca Pietore lì 13 febbraio 2015.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom.Loris Fersuoch)

f.to Loris Fersuoch

